

N.R.G. 53/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA

53/2025 P.U.

La Giudice delegata

nella procedura ex artt. 67 c.c.i.i., rubricata al n. 53/2025 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di Antonio Altomare (C.F. LTMNTN54D07F284T), nato a Molfetta il 7.04.1954, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Calò, in virtù di procura in atti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 19.03.2025 Antonio Altomare, rappresentando una debitoria di € 132.368,71 (compresi i costi della procedura), ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il versamento della complessiva somma di € 75.600,00 in sette anni con rate mensili da € 900,00. Il piano consentirebbe il soddisfacimento dei creditori secondo le seguenti percentuali: 100% dei crediti prededucibili e privilegiati; 53,60% di tutti i crediti chirografari.

Il ricorrente percepisce una pensione pari ad € 2.814,37 (su cui è effettuata cessione del quinto e recupero di una somma da parte dell'INPS); è titolare di beni immobili (valore € 140.000,00 secondo perizia di stima), conti correnti e autovettura; il coniuge percepisce canoni di locazione per un valore di € 500,00 mensili (media ultimi tre anni).

L' OCC, avv. Maria Tatiana Bartoli, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.

Dyret Spv s.r.l. in persona della procuratrice speciale Dinamica Retail spa. ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione del piano, eccependo la mancanza dei presupposti per l'ammissione alla procedura e la mancanza di convenienza per i creditori;



Kruk Italia ha fatto pervenire precisazioni del credito accolte dall'OCC.

La proposta formulata dal ricorrente è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.

Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*". Tali condizioni sussistono nel caso di specie; la situazione di sovraindebitamento del ricorrente è ascrivibile all'aumento delle spese per il sostentamento del suo nucleo familiare che lo hanno portato a ricorrere a prestiti di società finanziarie. Il ricorrente, inoltre, non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risulta essere stato esdebitato o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Pertanto, l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi del debitore.

A giudizio del Tribunale le osservazioni presentate da Dyret Spv s.r.l. in persona della procuratrice speciale Dynamica Retail spa. non sono fondate.

Non è superfluo rilevare che l'Istituto di credito, al momento della richiesta di un prestito, effettua i dovuti controlli imposti dalla legge per comprendere la capacità di restituzione da parte del richiedente, valutando lo storico dei finanziamenti concessi, reddito disponibile, titolarità di beni immobili/mobili e tutte le informazioni utili per comprendere la capacità dell'investitore di adempiere.

L'art. 124 bis TUB impone al finanziatore "*prima della conclusione del contratto di credito*" di valutare "*il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite*



dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Le dichiarazioni del consumatore sono solo uno degli elementi da considerare, avendo l'Istituto finanziatore l'obbligo di consultare anche le banche dati cui ha accesso.

In realtà dall'esame del caso concreto si evince che la pensione del ricorrente non avrebbe consentito di per sé la sostenibilità dei finanziamenti contratti, come si evince dalla relazione dell'OCC, in quanto appare evidente lo squilibrio tra il flusso di entrate e uscite incompatibile con il mantenimento dignitoso del nucleo familiare.

Va inoltre evidenziato che l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave. È stato pertanto espunto il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa ed è necessaria una valutazione complessiva che guardi all'insorgenza del sovraindebitamento nel suo complesso e non più in relazione al comportamento tenuto dal consumatore per la singola obbligazione.

Pertanto, nella condotta del ricorrente non può ravvisarsi la colpa grave, quanto piuttosto gli estremi di una colpa lieve nella valutazione della propria capacità di sostenere tutte le obbligazioni contratte, condotta certamente non connotata da totale irragionevolezza, ove assume rilevanza la responsabilità dei creditori nella concessione avventata dei finanziamenti, quale circostanza idonea ad incidere sul processo valutativo del debitore, inducendolo in errore o semplicemente sviando la sua attenzione da un corretto vaglio di sostenibilità.

In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. n. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.

Passando all'esame della convenienza del piano, il creditore Dyret Spv s.r.l. in persona della procuratrice speciale Dynamica Retail spa. ritiene l'alternativa liquidatoria più vantaggiosa rispetto al presente piano avuto riguardo il valore di stima del bene. L'obiezione non è condivisibile se si considera che il valore dei beni immobili risulta essere pari ad € 140.000,00 (con eventuale offerta minima alla prima asta pari ad € 105.000,00) e che l'offerta minima di acquisto per il secondo tentativo di vendita ammonterebbe ad € 78.750,00, oltre ai costi della procedura e ai compensi per il



delegato, è evidente che, essendo stato proposto il pagamento di € 75.600,00 si reputa equilibrato il sacrificio dei creditori rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento al compenso dovuto all'OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto del ricorrente Antonio Altomare (C.F. LTMNTN54D07F284T);
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese, con sospensione delle trattenute del quinto della pensione;
- 3) dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dall' OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 22 settembre 2025

La Giudice



Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

